



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2009 (09.06)
(OR. en)**

Fascicolo interistituzionale:

**2005/0122(CNS)
2007/0052(CNS)
2007/0074(CNS)
2007/0251(CNS)
2008/0017(CNS)
2008/0068(CNS)
2008/0121(CNS)
2008/0036(CNS)**

10532/09

**AVIATION 91
AUS 2
GOLFE 5
RHJ 4
COEST 201
NIS 48
ISR 4
ASIE 43
RELEX 524**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: COREPER/ Consiglio

n. prop. Comm.: 10498/05, 7920/07, 9134/07, 15704/07, 6107/08, 7617/08, 11073/08, 6581/08

Oggetto: Proposte di decisioni del Consiglio concernenti la conclusione di accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e:

- a) l'Australia
- b) gli Emirati Arabi Uniti
- c) il Regno hascemita di Giordania
- d) la Repubblica d'Armenia
- e) il Nepal
- f) Israele
- g) la Repubblica indiana
- h) la Repubblica del Pakistan

- *Adozione*

1. Gli accordi citati in oggetto sono il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. La Commissione ha presentato al Consiglio le suddette proposte nelle date seguenti: 24 giugno 2005 per l'accordo con l'Australia, 23 marzo 2007 per l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, 2 maggio 2007 per l'accordo con il Regno hascemita di Giordania, 26 novembre 2007 per l'accordo con la Repubblica d'Armenia, 5 febbraio 2008 per l'accordo con il Nepal, 14 aprile 2008 per l'accordo con Israele, 24 giugno 2008 per l'accordo con la Repubblica indiana e 20 febbraio 2008 per l'accordo con la Repubblica del Pakistan.
3. Le decisioni concernenti la firma e, per la maggior parte degli accordi, l'applicazione provvisoria sono state adottate dal Consiglio il 7 aprile 2008 per l'accordo con l'Australia, il 30 ottobre 2007 per l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, il 25 giugno 2007 per l'accordo con il Regno hascemita di Giordania, il 27 novembre 2008 per l'accordo con la Repubblica d'Armenia, il 7 aprile 2008 per l'accordo con il Nepal, il 22 maggio 2008 per l'accordo con la Repubblica del Pakistan, il 15 settembre 2008 per l'accordo con Israele e il 25 settembre 2008 per l'accordo con la Repubblica indiana.
4. Gli accordi stessi sono stati firmati nelle date seguenti: 29 aprile 2008 (Australia), 30 novembre 2007 (Emirati Arabi Uniti), 25 febbraio 2008 (Giordania), 9 dicembre 2008 (Armenia e Israele), 23 gennaio 2009 (Nepal), 29 settembre 2008 (India) e 24 febbraio 2009 (Pakistan).
5. Il Parlamento europeo ha emesso i pareri sulle proposte di decisioni concernenti la conclusione degli accordi il 12 ottobre 2006 (Australia), l'11 marzo 2008 (Emirati Arabi Uniti), il 25 settembre 2007 (Giordania), il 10 marzo 2009 (Armenia e Israele), il 24 marzo 2009 (Nepal), il 16 dicembre 2008 (India) e il 22 aprile 2009 (Pakistan).

6. I testi degli otto progetti di decisione sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio¹.

7. Si invita pertanto il COREPER a esaminare i suddetti testi e a suggerire al Consiglio di:

- adottare i suddetti progetti di decisione (citati nella nota in calce 1) in modo da consentire la conclusione degli accordi;
- prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

¹ 9936/09 AVIATION 76 AUS 1 (Australia)
9941/09 AVIATION 77 GOLFE 4 RELEX 467 (Emirati Arabi Uniti)
9943/09 AVIATION 78 RELEX 468 RHJ 1 (Regno hascemita di Giordania)
9944/09 AVIATION 79 COEST 178 NIS 37 (Repubblica d'Armenia)
9946/09 AVIATION 80 RELEX 469 (Nepal)
9959/09 AVIATION 82 ISR 3 (Israele)
9960/09 AVIATION 83 ASIE 37 RELEX 471 (Repubblica indiana)
9964/09 AVIATION 84 ASIE 38 RELEX 472 (Repubblica del Pakistan)

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda gli accordi con l'Australia, gli Emirati Arabi Uniti, il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica d'Armenia, il Nepal, Israele, la Repubblica indiana e la Repubblica del Pakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tali decisioni non costituiscono un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Esse non istituiscono nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lasciano impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."
